



Programma Locale Unitario dei Servizi
PLUS – Anglona-Coros-Figulinas



Comune di Osilo

BANDO

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMA DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016. FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2017/2018

Il Comune di Osilo, in qualità di Ente capofila del PLUS di Anglona – Coros - Figulinas, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/22 del 04 giugno 2019, rende noto che a decorrere **dal 12 agosto 2019 ed entro e non oltre le ore 12:00 dell'11 settembre 2019** sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'erogazione di un contributo per l'acquisto di servizi di cura o per la fornitura diretta di cura da parte di familiari (caregiver) a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui all'art. 3 del D.M. 26/09/2016. Obiettivo di tali interventi è quello di garantire la domiciliarità e l'assistenza ai soggetti che versano in condizioni di disabilità gravissima.

PREMESSA

Il DPCM del 27 novembre 2017 di riparto del Fondo per la non autosufficienza per l'anno 2017, ha attribuito alla Regione Autonoma della Sardegna la somma di € 14.010.660 per la realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti. Lo stesso DPCM ha previsto che tali risorse siano utilizzate, prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50%, per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione.

Analogamente alla programmazione del “Fondo per la non autosufficienza 2017”, anche la programmazione del fondo per l'annualità 2018, DPCM del 12.12.2018, che ha attribuito alla Regione Sardegna la somma complessiva di € 12.700.480, prevede che il 50% delle risorse assegnate siano destinate agli interventi in favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 del

D.M. 26 settembre 2016.

Con la Delibera della Giunta Regionale n. 21/22 del 04.06.2019 si è provveduto a destinare la quota residua di € 5.251.725,87 del “Fondo per la non autosufficienza” per l’anno 2017 e la quota di € 5.591.702 del “Fondo per la non autosufficienza” per l’anno 2018, per un ammontare complessivo pari ad € 10.843.427,87, per l’attivazione degli interventi di cui alla lett. b) dell’art. 2 del D.M. 26 settembre 2016, *“supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all’acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari”* a favore delle persone in condizioni di disabilità gravissima, ai sensi dell’art. 3 del medesimo decreto ministeriale.

ART. 1 – OGGETTO

L’intervento oggetto del presente avviso, è volto a favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti in condizioni di disabilità gravissima, di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, attraverso l’erogazione di un contributo per l’acquisto di servizi di cura o per la fornitura diretta di cura da parte di familiari (caregiver)¹.

ART. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammesse a presentare domanda le persone in condizioni di disabilità gravissima di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, residenti nei Comuni afferenti all’Ambito Plus Anglona – Coros - Figulinas (Bulzi, Cargeghe, Castelsardo, Chiaramonti, Codrongianos, Erula, Florinas, Laerru, Martis, Muros, Nulvi, Osilo, Ossi, Perfugas, Ploaghe, S.M.Coghinass, Sedini, Sennori, Tergu, Tissi, Usini, Valledoria, Viddalba), beneficiarie dell’indennità di accompagnamento di cui alla L. n.18/1980, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del DPCM n. 159/2013 e per le quali si sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala *Glasgow Coma Scale* (GCS)≤10;
- b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);

¹ La nozione di “caregiver familiare” è contenuta nell’art. 1, comma 255 della Legge n. 205/2017, secondo il quale si identifica nella *“persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della L. n. 76/2016, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’art. 33, comma 3, L. n. 104/1992, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche cronica o degenerativa, non sia autosufficiente ed in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. n.104/1992, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della L. n. 18/1980”*(Allegato Delibera G.R. n. 21/22 del 04/06/2019).

- c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala *Clinical Dementia Rating Scale* (CDRS) ≥ 4 ;
- d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala *ASIA Impairment Scale* (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
- e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala *Medical Research Council* (MRC), o con punteggio alla *Expanded Disability Status Scale* (EDSS) ≥ 9 , o in stadio 5 di *Hoehn e Yahr mod*;
- f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
- g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
- h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con $QI \leq 34$ e con punteggio sulla scala *Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation* (LAPMER) ≤ 8 ;
- i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico – fisiche.

In riferimento alla lettera i) si intendono in condizioni di dipendenza vitale le persone che hanno compromissioni in uno dei domini “motricità” e “stato di conoscenza” e in almeno uno dei domini “respirazione” e “nutrizione”, come previsto dall'allegato 2 del DM del 26 settembre 2016, accertati secondo le scale e i punteggi di seguito riportati:

1. grave compromissione della funzione respiratoria. Deve essere indicata nella scala CIRS con punteggio pari almeno a 4 nell'ITEM “Apparato respiratorio” oltre alla descrizione del quadro clinico rilevato (Coma in respiro spontaneo, presenza di ventilazione assistita invasiva o non invasiva maggiore o uguale a 16 h o tracheotomia in respiro spontaneo);
2. grave compromissione della funzione nutrizionale. Deve essere indicata nella scala CIRS con punteggio pari almeno a 4 nell'ITEM “Apparato digerente tratto superiore” oltre alla descrizione del quadro clinico rilevato (tramite alimentazione artificiale: sondino naso gastrico, gastrostomia, parenterale attraverso catetere venoso centrale);

3. grave compromissione dello stato di coscienza. Deve essere indicata nella scala CIRS con punteggio pari almeno a 4 nell'ITEM "Patologie del sistema nervoso" oltre alla descrizione del quadro clinico rilevato (stato di minima coscienza, stato neurovegetativo persistente, non sono da includere le demenze);
4. grave compromissione della funzione motoria. Scala Barthel INDEX (0-100) Il punteggio rilevato deve essere ricompreso tra 0 e 5.

ART. 3 – TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Gli interventi attivabili, attraverso l'elaborazione di un progetto personalizzato e finanziabili con l'erogazione di un contributo economico, sono:

- servizi di cura alla persona resi da terzi;
- attività di cura resa dal caregiver (art. 2 lett.b) DM 26.09.2016.

Gli interventi di cui sopra dovranno essere espressamente riportati nel progetto personalizzato. Qualora la persona sia già destinataria di un Progetto "Ritornare a casa" o piani Legge 162/98, il nuovo Piano per la disabilità gravissima dovrà integrare l'originario Progetto ("Ritornare a casa" o "L. 162/98).

ART. 4 – MISURA E ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO

Al fine di attivare gli interventi previsti, ai beneficiari potrà essere riconosciuto un contributo economico dal valore di € 600,00 mensili per un massimo di 12 mensilità.

Il contributo dovrà essere rapportato alla situazione economica del beneficiario. A tal fine verranno applicate le soglie di seguito specificate e riportate nelle linee di indirizzo di cui alla DGR n. 56/21 del 20.12.2017 per il primo livello assistenziale.

IMPORTI ISEE	DECURTAZIONE FINANZIAMENTO
fino a € 15.000,00	0%
fra € 15.001,00 ed € 25.000,00	5%
fra € 25.001,00 ed € 35.000,00	10%
fra € 35.001,00 ed € 40.000,00	25%
fra € 40.001,00 ed € 50.000,00	35%
fra € 50.001,00 ed € 60.000,00	50%
fra € 60.001 ed € 80.000,00	65%
oltre € 80.000,00	80%

Nel caso di assistenza diretta, sono rimborsabili le spese per la contrattualizzazione dell'assistente personale. La titolarità e la responsabilità nella scelta e nella gestione del rapporto di lavoro è esclusivamente del beneficiario. A suo carico sono anche gli oneri assicurativi e previdenziali riguardanti gli assistenti impiegati che sono ricompresi nell'importo riconosciuto.

Si specifica che laddove l'importo complessivo dei progetti superi l'ammontare delle risorse a disposizione, saranno assegnate prioritariamente le somme stimate necessarie per attuare gli interventi a favore delle persone senza alcun intervento assistenziale regionale, a seguire saranno attribuite le somme stimate necessarie per attuare gli interventi a favore delle persone già beneficiarie di un piano personalizzato Legge 162/98 la cui scheda salute piani 2017 gestione 2018 riporti un punteggio superiore a 40 e infine saranno assegnate le somme stimate necessarie per attuare gli interventi a favore delle persone già beneficiarie di altri interventi assistenziali, con eventuale riduzione proporzionale.

ART. 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato al presente Bando (*Allegato A*), debitamente compilato, comprensivo della documentazione richiesta (vedi sotto) e sottoscritto dal beneficiario o da chi ne cura gli interessi e presentata al protocollo del Comune di residenza dell'utente **dal 12 agosto 2019 ed entro e non oltre le ore 12:00 dell'11 settembre 2019.**

Dal **26 agosto 2019** le operatrici dello sportello PUA Territoriale sono disponibili ad offrire consulenza e supporto al cittadino nei seguenti orari:

- il martedì, presso il PUA T. del Comune di Perfugas, dalle ore 09:00 alle ore 14:00;
- il mercoledì, presso il PUA T. del Comune di Castelsardo, dalle ore 09:00 alle ore 14:00;
- il mercoledì, presso il PUA T. del Comune di Sennori, dalle ore 09:00 alle ore 14:00;
- il giovedì, presso il PUA T. del Comune di Ossi, dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

Il comune di residenza del beneficiario entro e non oltre il 13.09.2019 avrà cura di trasmettere le domande ricevute, all'Ufficio di Piano del PLUS Anglona – Coros - Figulinas, all'indirizzo pec plusosilo@pec.it.

Per quanto non disciplinato dal presente avviso si dovrà fare riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/22 del 04.06.2019 e relativo Allegato (Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima. Linee di indirizzo 2019).

Il modulo di domanda sarà reso disponibile presso gli Uffici di Servizio Sociale di ciascun Comune appartenente all'Ambito PLUS, gli sportelli dei Punti Unici d'Accesso Territoriali (PUA T.) e i siti istituzionali dei Comuni afferenti all'Ambito Plus.

Alla domanda (*Allegato A*) dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- verbale di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o altra certificazione di cui all'allegato 3 del DPCM n.159/2013;
- certificazione medica specialistica di struttura pubblica o privata accreditata che dimostri una delle condizioni previste dal decreto ministeriale (vedi nel dettaglio l'*Allegato B*);
- ISEE socio sanitario 2019;
- dichiarazione di essere o non essere beneficiari di altri interventi assistenziali regionali attivi nell'anno 2019, finanziati dal fondo regionale per la non autosufficienza (piano personalizzato L. 162/98 con punteggio, ritornare a casa, leggi di settore rivolte a particolari categorie di cittadini e rimborso quote sociali);
- copia del documento di identità in corso di validità del disabile e del richiedente (se diverso dal beneficiario).

N.B. la dichiarazione di essere o non essere beneficiari di altri interventi assistenziali regionali attivi nell'anno 2019, finanziati dal fondo regionale per la non autosufficienza (piano personalizzato L. 162/98 con punteggio, ritornare a casa, leggi di settore rivolte a particolari categorie di cittadini e rimborso quote sociali) verrà dichiarata dal cittadino all'atto della compilazione della domanda (*Allegato A*).

Per la certificazione medica specialistica di struttura pubblica o privata accreditata che dimostri una delle condizioni previste dal decreto ministeriale è necessario compilare il modello "*Allegato B*" e includere altresì, ulteriore certificazione medica specialistica di dettaglio indicante le specifiche condizioni e patologie dell'utente.

Le persone che, nell'ambito del progetto "Ritornare a casa", già usufruiscono del contributo per la disabilità gravissima (di cui alla Delib.G.R 70/13 del 29/12/2016) e il contributo di potenziamento dell'assistenza incrementato della quota per la disabilità gravissima (di cui alla Delib.G.R 56/21 del 20.12.2017) non potranno beneficiare del programma in oggetto.

Il contributo economico non è inoltre riconoscibile alle persone inserite in strutture residenziali per un periodo superiore ai 15 giorni.

ART. 6 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

I Comuni dell'Ambito PLUS, verificata la completezza della documentazione presentata, provvederanno alla trasmissione della stessa all'Ufficio di Piano del Comune di Osilo. L'Ufficio di Piano provvederà all'attivazione dell'Unità di Valutazione Territorialmente competente (UVT) per la verifica della congruità della documentazione sanitaria prodotta ai fini del riconoscimento della condizione di

“disabilità gravissima”, nel rispetto delle scale di valutazione e dei punteggi di cui al D.M. del 26/11/2016, recepiti con DGR 37/11 del 01.08.2017.

Riscontrata la condizione di disabilità gravissima da parte dell’UVT territorialmente competente, l’Ufficio di Piano invierà alla Regione i dati complessivi, sia sanitari che sociali, tramite il Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale (SISAR). Successivamente, la Direzione Generale delle Politiche Sociali definirà la ripartizione delle risorse da assegnare a ciascun ambito.

A seguito dell’assegnazione delle risorse regionali finanziate, gli Uffici di Servizio Sociale dei Comuni, in collaborazione con l’ente gestore dell’ambito PLUS, procederanno alla definizione del progetto personalizzato dei destinatari residenti nel territorio di propria competenza.

ART 7 - ESITO DEL PROCEDIMENTO

L’esito del procedimento verrà comunicato dal Comune di Osilo, in qualità di Ente capofila del Plus Anglona – Coros - Figulinas nell’Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale del Comune di Osilo (comune.osilo.ss.it).

Ogni Comune dell’Ambito provvederà a garantire la massima divulgazione sul proprio Sito Istituzionale. Per ciascun richiedente inserito nell’elenco dei destinatari dell’intervento, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui D.lgs.196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all’istanza presentata. La pubblicazione sul sito assolverà all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

ART. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal programma coloro:

- che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;
- che avendo presentato domanda incompleta o irregolare non provvedano a sanare le irregolarità entro i termini fissati dal presente bando;
- che risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge riportate nel presente Bando.

Si ribadisce che il contributo economico non è riconoscibile alle persone inserite in strutture residenziali per un periodo superiore ai quindici giorni.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016, infra: "Regolamento", D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e D.Lgs. 101/2018). Tutti i dati dei richiedenti saranno utilizzati esclusivamente per ciascuna delle attività previste dal presente avviso e verranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alle procedure utili e comunque per un periodo non superiore ai 5 anni.

La base giuridica del trattamento è l'art. 6, par. 1, lett a), Reg. UE n. 679/2016, ovvero il consenso del richiedente prestato in modo libero, consapevole, chiaro per la partecipazione al presente avviso ed inserito nella domanda di partecipazione.

I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente bando potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio; all'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna; all'ATS Sardegna; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e pubblicità previste dalle leggi in materia, ivi compresi i competenti Servizi della Regione Autonoma della Sardegna.

Tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati partecipanti alla presente procedura.

È possibile chiedere, in qualunque momento, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento. La revoca del consenso è efficace dal momento in cui essa è esercitata, restando la liceità del trattamento in precedenza effettuato.

I soggetti partecipanti hanno diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. In ogni caso esiste sempre il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora si ritenga che il trattamento dei propri dati sia contrario alla normativa in vigore. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, ed è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti e della loro riservatezza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura finalizzata alla richiesta del beneficio economico riconosciuto dalla Regione Sardegna con DGR n° 21/22 del 04.06.2019 finalizzato all'attivazione di interventi a favore di persone in condizione di "Disabilità Gravissima" (art. 3 del D.M. 26/09/2016).

La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al richiedente di partecipare alla presente procedura poiché sono richiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità esplicitate nell'avviso ed in tale articolo richiamate.

ART. 10 - PUBBLICITÀ DEL BANDO

Copia del presente avviso è a disposizione dei cittadini affinché possano prenderne visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso il sito istituzionale del Comune di Osilo e dei Comuni afferenti all'Ambito Plus Anglona – Coros – Figulinas.

ART. 11 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è l'Assistente Sociale Mirko Marongiu.

ART. 12 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si fa espresso rinvio a quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia e alle leggi vigenti.